

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

Associazione Sindacale

Via Torino, 9

01197999888

pec: protezione.sociale.italiana@pec.it



TRIBUNALE DI MONZA Terza Sezione Civile

R.G. 1/2019

Il Giudice dott. Luca Fuzio,

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.05.2019,

Rilevato che il Sig.

11.09.1977, residente a Cinisello Balsamo

residente a Cinisello Balsamo (MI), via

l hanno depositato in data 28.01.2019 due distinti ricorsi per omologazione del piano del consumatore ex art. 12bis Legge n. 3/2012 accompagnati da una particolareggiata relazione predisposta dall'organismo di composizione della crisi;

rilevato che il Tribunale, con il decreto di fissazione dell'udienza sopra indicata emesso in data 14.03.2019, ha disposto la riunione delle due procedure;

rilevato che nessuna osservazione o contestazione sono state presentate ai piani del consumatore proposti dai due ricorrenti;

visto l'art. 12 bis L. 3/2012;

ritenuto che le proposte soddisfano i requisiti dell'art. 7 L. 3/2012, prevedendo il sig. il soddisfacimento in dieci anni del 100% dei creditori prededucibili per un importo pari ad euro 3.114,18, del 53,57% dei creditori privilegiati immobiliari ipotecari per euro 101.000,00, del 30% dei creditori chirografari finanziari pari ad euro 5.059,80 e del 30% dei crediti chirografari per euro 1.530,22, e la sig. il soddisfacimento in 54 mesi del 100% dei creditori prededucibili per un importo pari ad euro 2.699,65, del 100% dei creditori chirografari finanziari pari ad euro 3.766,00 e del 100% dei crediti chirografari per euro 1.381,87;

ritenuto, in particolare, che i proventi per i pagamenti sopra indicati verranno tratti dalla liquidazione dell'attivo costituito dalla quota del 50% su un immobile in comproprietà fra i due coniugi (ciascuno per la quota di spettanza di euro 47.500,00), già oggetto di pignoramento immobiliare notificato in data 12.12.2018, e per il sig. dalla liquidazione dei veicoli di proprietà Audi A6 targato EJ936KC del valore di euro 5.000,00 e Honda Civic targato FN4 2 del valore di euro 3.000,00 oltre che dalla liquidità pari ad euro 2.750,00 già nella disponibilità del ricorrente; soprattutto, i proventi per la realizzazione del piano saranno tratti dai redditi mensili dei coniugi che assommano ad euro 3.204,33 complessivi, decurtati dell'importo necessario per le spese di mantenimento della famiglia quantificate in euro 2.080,00, per un totale di euro 1.124,00 mensili;

Ritenuto che non ricorre alcuna delle condizioni di inammissibilità della proposta previste dall'art. 7 comma 2 L.3/2012 posto che il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

VIA TORRE PERUGINA 107
00187 ROMA
Tel. 06/4981111
Telex 320321

1980

1981

1982

di sovraindebitamento, non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012 e non ha subito, per cause lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012 (risoluzione o revoca dell'accordo); il proponente ha inoltre fornito documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

Ritenuto che la relazione dell'O.C.C. presenta i requisiti di legge in quanto contiene l'indicazione delle cause dell'indebitamento, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni, il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e dà conto della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9, comma 3 bis L. 3/2012);

Ritenuto che, in aderenza a quanto argomentato nella relazione dell'O.C.C., il piano deve ritenersi fattibile poiché fondato in massima parte sui proventi derivanti al debitore dalla propria attività lavorativa a tempo indeterminato. Tali somme costituenti reddito certo e continuato saranno dunque versate, come da dichiarazione firmata dal legale rappresentante medesimo, direttamente ai creditori. Prudenzialmente, il piano prevede che le somme messe a disposizione siano inferiori al reale ricavato, così garantendo una riserva mensile di euro 214,00 da destinare all'eventuale soddisfacimento di sopravvenienze negative;

Ritenuto altresì, sempre in conformità con quanto rappresentato dall'O.C.C., che non sussistono né crediti impignorabili né quelli di cui all'art. 7, 1° comma, terzo periodo, indicati nella relazione dell'O.C.C. come "*partite scoperte in capo al contribuente*", così come emerge chiaramente dalle certificazioni dei carichi pendenti presso Equitalia Nord Spa e presso l'Agenzia delle Entrate allegati alla relazione del professionista;

Ritenuto infine che non sono emersi elementi atti a far ritenere che i due consumatori abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere né che abbiano colposamente concorso a determinare il proprio sovraindebitamento né che gli stessi abbiano fatto ricorso al credito in maniera non proporzionale alle proprie risorse patrimoniali. ^{*} e la sig. _____ hanno maturato l'esposizione debitoria sopra descritta in epoca in cui la situazione familiare era florida, o comunque sufficiente a garantire il rispetto degli impegni di spesa mensilmente assunti (si veda tabella n. 4 a pag. 13 della Relazione dell'O.C.C.), con una disponibilità media mensile di euro 2.358,08 e le prospettive di adempimento, dato anche il lungo periodo dei finanziamenti erogati, erano positive. Le cause che hanno determinato il sovraindebitamento sono riconducibili alle problematiche insorte a seguito della messa in Cassa Integrazione Straordinaria della sig. _____, dal 05.04.2010 all'11.04.2012 e all'assenza di reddito della stessa negli anni 2013 e 2014, con conseguente riduzione del reddito mensile del nucleo familiare, nonché alla nascita delle due figlie, negli anni 2012 e 2017 e alla crescita del fabbisogno finanziario della famiglia che ne è derivata

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis L. 3/2012

OMOLOGA

Il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato dal Signor _____ (C.F. _____) il 11.09.1977, residente a Cinisello Balsamo (MI), _____ dalla sig. I _____ residente a Cinisello Balsamo (MI),



ORDINA

La pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 12 bis della L. 3/2012, sui siti del Tribunale di Monza e dell'IVG di Monza nonché sul quotidiano "Il Giorno" edizione nazionale e sul "Cittadino"

DISPONE

Che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 13 2° c. L. n. 3/2012, sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al Giudice ogni eventuale irregolarità.

Si mandi alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Monza, 10.06.2019

Il Giudice
Dott. Luca Fuzio

